

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

## **SCHEDARIO DELLE MASSIME PARERI DEL CGA**

Sommario: Riconoscimento dipendenza causa di servizio – procedimento – parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie – funzione conclusiva e di riesame – contrasto di valutazione con la Commissione medica ospedaliera – prevalenza delle valutazioni del CPPO. – Diniego della causa di servizio da parte dell'Amministrazione – Motivazione necessaria solo se si disattende il parere del CPPO.

Estremi del provvedimento: C.G.A. ss.rr. n. 491/09 del 22/2/2010 su ricorso straordinario n. 75/95

Massima: Nel procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte da un pubblico dipendente, il Giudizio del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie rappresenta, a norma dell'articolo 177 del T.U. 29 dicembre 1973 n.1092, il momento decisivo al quale la legge assegna una funzione conclusiva e di riesame, quando sia intervenuto un precedente favorevole della Commissione medica ospedaliera, ovvero di altro organo competente ad emettere una prima valutazione al riguardo; pertanto, nessuna contraddittorietà è configurabile nel caso di contrasto fra le valutazioni espresse dal C.P.P.O. e quelle precedenti di altri organi, né l'Amministrazione è tenuta a specificare valutazioni per il fatto di essersi adeguata al parere ulteriore di tale collegio tecnico, attesa la prevalenza che la legge stessa attribuisce alle sue valutazioni. Infatti, in tema di riconoscimento d'infermità per causa di servizio, l'amministrazione ha l'obbligo di motivare l'atto di diniego solo quando, in presenza di un contrasto tra il parere emesso dalla commissione medico-ospedaliera e quello espresso dal comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, la stessa disattenda quest'ultimo che, in effetti – in quanto momento di sintesi (anche per la variegata composizione tecnica dell'organo) e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri apparati precedentemente intervenuti, vincola l'amministrazione (ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 1256 del 16/09/1998; Sez. IV, 15/06/2004, n.3967 e sez. VI, 24/01/2007, n.246). In particolare, il parere del CPPO fornisce a livello centrale ogni auspicabile garanzia circa l'attendibilità della determinazione da assumere in materia di equo indennizzo, come è avvenuto nella specie, all'esito di apposito riesame che ha indotto il comitato a respingere la richiesta con argomentazioni congrue e sufficienti a rendere comprensibili le ragioni del diniego impugnato per il riscontrato contrasto con il parere espresso dalla competente commissione medica ospedaliera, la cui determinazione non si considera definitiva per l'ottenimento dell'equo indennizzo rispetto al quale, invece, il parere del CPPO risulta determinante (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 27/06/2006, n.4104).

Note: C.G.A. 5/9/2006, n. 339

Redattore: Avv. S. Abbate

